



# PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

**N. 56/2015 Registro Deliberazioni**

**ADUNANZA DEL 27/11/2015**

### **Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AGLI ENTI PARTECIPATI**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 11:30 L'Amministratore Straordinario, DR. MASSIMO TORRENTE, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n°26/5 del 29/05/2015, con l'assistenza del Segretario Generale DR.SSA LUISA OROFINO,

su proposta del Dirigente del Settore IACUZZI ANNA PAOLA MARIA,

accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

### **Premesso che**

- la Provincia di Oristano detiene quote di partecipazione in dieci organismi esterni, come di seguito riportato.

- SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.r.l. - 100%
- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE 20,94% (previsto dalla L.R. 10/2008)
- CONSORZIO UNO – 11,11%
- CONSORZIO TURISTICO HORSE COUNTRY - 9,09%

- SO.GE.A.OR. S.p.A (in liquidazione) – 75,70%
- AGENZIA PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA Soc. cons. a r.l. (in liquidazione) - 66,66%
- SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE ORISTANO a r.l (in liquidazione) - 64,34%
- G.A.L. Terre Shardana Soc. cons. a r.l. (in liquidazione) - 2,07%
- Consorzio industriale Valle del Tirso (in liquidazione)
- Gestione Commissariale Ex AATO Sardegna, 0,9998768%. Partecipazione prevista per legge, ma non più obbligatoria a decorrere dall'anno in corso ai sensi della L.R. 4/2015, che istituisce l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna succeduto alla Gestione Commissariale ex AATO e interviene a modificare la composizione degli organi stabilendo che, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna, partecipano obbligatoriamente i comuni e partecipa altresì la Regione con le modalità stabilite dalla legge, non ricomprendendo pertanto le Province, precedentemente incluse e dotate di quote di partecipazione.

- Il Presidente della Provincia, ha approvato con proprio decreto n. 12 del 20 aprile 2015, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute.

- Il Consiglio Provinciale, con atto n. 08 del 18 maggio 2015 ha deliberato di condividere il Piano operativo di Razionalizzazione approvato con decreto del Presidente n.12/2015 e di prevedere l'aggiornamento del Piano di cui sopra, nel corso dell'anno, da definire a seguito del compimento della riforma delle autonomie locali, attualmente in divenire, e dei mutamenti conseguenti sul quadro delle competenze e dunque degli scopi istituzionali cui le partecipazioni devono essere ricondotte, nonché degli approfondimenti e delle verifiche necessarie per le specifiche situazioni richiamate in narrativa.

**Premesso altresì che:**

- la Giunta regionale, in data 9 maggio 2015 con deliberazione n.26/5, in previsione della scadenza naturale del mandato del Presidente della Provincia di Oristano ha disposto la nomina di un amministratore straordinario, come previsto dal comma 3 della sopra citata L.R. 12 Marzo 2015, n. 7, e ha nominato il dott. Massimo Torrente quale Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

- il suddetto Amministratore Straordinario ai sensi della sopracitata deliberazione regionale ha assunto a tutti gli effetti la carica di Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano e svolge le funzioni previste dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta ed al Consiglio provinciale.

**Visto** l'Art. 17 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione consiliare n. 6/2013, che stabilisce che “l'amministrazione esercita sulle società partecipate ogni forma di presidio e controllo ai fini della verifica del conseguimento degli indirizzi istituzionali e della regolarità nella

gestione, determinando, in sede di approvazione del bilancio”:

- a) obiettivi gestionali del servizio affidato secondo parametri qualitativi e quantitativi
- b) rispetto delle norme di finanza pubblica
- c) rispetto dei limiti di spesa del personale e procedure di assunzione
- d) rispetto del codice degli appalti pubblici
- e) rispetto del limite di indebitamento.

**Vista** la normativa che disciplina a carico degli enti locali, divieti e limitazioni, tra cui quelle connesse con il contenimento della spesa pubblica, ed in particolare:

- le disposizioni relative al personale, tra cui: principio di riduzione dei costi del personale per gli enti sottoposti a patto di stabilità interno, rispetto dei limiti assunzionali per il personale a tempo indeterminato per gli anni 2015-2017, coordinamento delle politiche assunzionali;
- le disposizioni relative agli acquisti di beni e servizi;
- le disposizioni relative alle nomine degli amministratori, ai compensi e gettoni agli organi di indirizzo, direzione e controllo;

**Vista** la normativa che disciplina a carico degli enti locali e degli organismi esterni da questi partecipati e/o controllati, obblighi di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di comunicazione alle banche dati ministeriali.

**Visti** in particolare, per quanto sopra:

- la **Legge 296/2006, Art. 1 c. 557** secondo il quale " *gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, con azioni rivolte ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa* ".

**Art 1 c. 557-bis** " *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.* " **Art 1 c. 557-quarter** " *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.* "

- Il **DL 90/2014, Art. 3, comma 5**, (convertito con modificazioni dalla L. 114/2014) per il quale le pubbliche amministrazioni soggette a patto di stabilità interno: a) per gli anni 2014-2017 " *procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di*

*ruolo cessato nell'anno precedente[...]. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; b) "coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18 comma 2bis del DL 11212008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti". **Art. 17 cc. 3 e 4** in virtù dei quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni di cui all'art. 60, c. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché quelle acquisite fino al 31/12/2014 ai sensi dell'art. 1, c. 587 della L. n. 296/2006 alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia.*

*- il **DL 78/2010, Art. 9, comma 28**, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, secondo il quale "a decorrere dall'anno 2011, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276., e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle .spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse ,finalità nell'anno 2009. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è .fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale."*

**- il D.Lgs. 33/2013 ed in particolare gli Artt. 11 e 22, e la delibera n. 144/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, per quanto attiene agli obblighi di trasparenza con riguardo agli enti partecipati e controllati.

**- la L. 190/2012 e il D.Lgs 39/2013** per quanto concerne la disciplina in materia di prevenzione della Corruzione, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione CIVIT n.72/2013 (ora ANA).

**Visti**, per quanto attiene alle disposizioni relative nello specifico agli organismi esterni partecipati e/o controllati da pubbliche amministrazioni, le seguenti norme:

**- la Legge 147/2013, Art. 1** che prevede: al **c. 553**: il concorso, degli enti indicati, agli obiettivi di finanza pubblica: "a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di

*maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.” Ai cc. 563-568: la possibilità attivare processi di mobilità di personale tra società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o dai loro Enti strumentali, per le seguenti finalità: riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, razionalizzazione delle spese; risanamento economico-finanziario;*

- il **D.L. 112/2008**, come modificato dal **D.L. 90/2014**, che all'Art. 2-bis stabilisce che *“le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ((...)). Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.”*

- La **L. 118/2011**, e ss.mm. e ii., di riforma contabile degli enti territoriali che attribuisce al bilancio consolidato l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta da un ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, rappresentando nel suo insieme il “gruppo amministrazione pubblica”.

- il **DPR 168/2010** che così dispone: **Art. 6** “1. Le società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato e' avvenuta secondo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.” **Art. 7** “1. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente articolo non si applica alle società

*quotate in mercati regolamentati.”*

- il **D.L. 78/2010 Art. 6 c. 3** e ss.mm.ii. *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. . La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”.*

- il **D.L. 90/2014, Art. 16 c. 1** che modifica i commi 4 e 5 dell'Art. 4 del D.L. 95/2012, con i seguenti *“4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”; “5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”)). L'Art. 16 c. 2* specifica che, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- il **D.Lgs. 33/2013 Art. 11 cc. 2 e 3** e ss. mm. e ii. che prevede che: *“2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi*

*dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; Art. 22*

- Il **D.Lgs 39/2013** le cui disposizioni sono emanate "ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"

- la **delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 2015** che precisa nelle linee guida che le misure organizzative per la prevenzione della corruzione *introdotte dalla L. 190/2012 si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, anche qualora esse abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001; precisa altresì che le società a partecipazione pubblica non di controllo "restano soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida". Qualora le società non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, resta comunque ferma la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.*

**Tenuto conto che** L'Ente provincia attraversa una fase di incertezza e difficoltà finanziarie conseguente agli effetti congiunti del processo di risanamento della finanza pubblica e del processo di riordino degli enti locali avviato con la legge 56/2004 e ancora in divenire.

- al processo di riforma organica del sistema delle autonomie locali della Regione, avviato dagli organi competenti sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 38/31 del 30.09.2014 e n. 53/17, e non ancora portato a compimento, la cui definizione potrebbe comportare una sostanziale modifica giuridica degli Enti Provinciali e conseguenze connesse.

- dei vincoli assunzionali imposti dalle vigenti normative ed, in particolare, il divieto per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle stesse, stabilito dall' art. 16, comma 9, dal D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, divieto questo, confermato dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014.

**Tenuto conto** altresì, che per tutto quanto sopra, è necessario definire le linee di indirizzo per le società partecipate e/o controllate in attuazione delle disposizioni introdotte nell'ordinamento dalla norme richiamate.

#### **Richiamati:**

- il TUEL

- la deliberazione dell'amministratore straordinario n.36 del 19 ottobre 2015 "*Programmazione fabbisogno del personale triennio 20152017. Presa d'atto divieto di assunzioni*"
- a deliberazione dell'amministratore straordinario n.27 del 24 settembre 2015 "*approvazione programma di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594 della legge n. 244/2007 ( legge finanziaria 2008)*"

**Visti altresì:**

- il *Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute* approvato con decreto del Presidente n. 12 del 20/04/2015, e condiviso dal Consiglio Provinciale con delibera n. 08 del 18 maggio 2015.
- Lo Statuto della Provincia
- il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Provinciale
- il Regolamento sui controlli interni della Provincia
- il Piano triennale di prevenzione della Corruzione, della Provincia di Oristano
- Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, della Provincia di Oristano

**DELIBERA**

1. per quanto in narrativa, di impartire agli organismi attualmente partecipati e/o controllati dalla Provincia di Oristano le linee di indirizzo allegate al presente atto (*Allegato A*) per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che le linee di indirizzo di cui al punto 1. dovranno essere fatte proprie dagli stessi organismi partecipati e/o controllati, per quanto ad essi attinente, mediante specifici provvedimenti adottati dai rispettivi organi competenti.
3. Di incaricare il Dirigente del Settore "Promozione del Territorio e Partecipate", ai fini della *governance* del gruppo-amministrazione pubblica, della trasmissione del presente atto:
  - della trasmissione del presente atto, unitamente al documento di riepilogo dei principali adempimenti dell'Ente (*Allegato B*), ai seguenti organi: Collegio dei revisori, Responsabile anticorruzione e trasparenza, Responsabile del Settore finanziario, Responsabile del controllo di gestione, Dirigenti affidanti alle società servizi in forma diretta;
  - della trasmissione del presente atto, unitamente al documento contenente i principali riferimenti normativi sugli adempimenti a carico degli organismi esterni (*Allegato C*), agli organi di gestione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, destinatari delle linee di indirizzo in esso contenute;

4. Di incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali affinché si adoperi al fine di consentire alle società controllate o partecipate prive di sito web istituzionale, di assolvere agli obblighi di pubblicazione posti in capo ad esse, attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

L'Amministratore Straordinario

**MASSIMO TORRENTE**

Il Segretario Generale

**LUISA OROFINO**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Proposta n. 4469/2015**



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore *Promozione del Territorio, Cultura, Spettacolo,*

*Politiche Comunitarie, Partecipate e Gestione Risorse Umane - Ufficio Politiche Comunitarie e Partecipate*

**ENTI PARTECIPATI / CONTROLLATI**

**INDIRIZZI**

NOVEMBRE 2015



## 1. INDIRIZZO GENERALE

Gli organismi si attengono alle disposizioni normative che li riguardano, secondo le diverse fattispecie, in materia di personale, trasparenza, prevenzione della corruzione, acquisti di servizi e forniture e requisiti e compensi relativi agli organi di governo.

Si impegnano altresì a trasmettere tempestivamente e periodicamente alla Provincia le informazioni e i documenti richiesti e necessari per consentire all'Amministrazione di ottemperare alle disposizioni normative.

Oltre alle comunicazioni obbligatorie ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione e ogni altro obbligo informativo previsto per legge, le società dovranno trasmettere al socio Provincia:

- entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano annuale di gestione, economico-finanziario previsionale, per l'esercizio successivo, comprendente eventuali investimenti, consulenze, collaborazioni assunzioni e relative fonti di copertura;
- preliminarmente ad ogni investimento, assunzione, consulenza, collaborazione che si intende attivare, una informativa a riguardo con il dettaglio dei relativi costi e fonti di copertura.
- entro il 31 luglio di ogni anno, il Bilancio intermedio al 30 giugno (per le sole società operative)
- entro il 31 gennaio di ogni anno, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, comprensivo del dettaglio sul numero ed il costo del personale e delle consulenze e dei compensi ed indennità erogati ai componenti degli organi di gestione della società.

## 2. ESERCIZIO DEL CONTROLLO

Gli organismi partecipati sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dalla Provincia e necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo alla Provincia per il controllo delle partecipate, nel reciproco rispetto delle norme che ne regolano il funzionamento.

- a)** Società su cui l'ente esercita il "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina sui gruppi societari di cui all'art. 2497 c.c.

Le società SPO deve attenersi a quanto previsto dallo Statuto della Società per quanto concerne l'esercizio del controllo analogo e nello specifico al il controllo preventivo, al il controllo concomitante e al controllo successivo. Inoltre:

- l'organo di amministrazione della Società trasmette alla Provincia i verbali delle proprie sedute o, nel caso di organi monocratici, le comunicazioni sulle iniziative assunte nel periodo di riferimento, quelli dell'Assemblea dei soci e quelli del Collegio dei Revisori, se presente;
- informa l'Ente circa possibili situazioni che possono determinare squilibri economico finanziari nella gestione della stessa società;
- nel mese di settembre, fornisce al Responsabile del Servizio finanziario dell'ente, una



relazione sull'andamento della gestione accompagnata da una rilevazione economico finanziaria.

- La relazione consuntiva di Gestione, di cui al punto "controllo successivo" dello Statuto, dovrà evidenziare le risultanze gestionali, economiche e finanziarie della Società, da inserirsi nella Relazione al rendiconto di gestione della Provincia.

**b)** altri organismi partecipati e/o controllati ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Il controllo sugli organismi esterni diversi da quelli di cui al precedente punto a) è svolto nei limiti dei diritti riconosciuti ai soci dalla legge e dallo statuto societario.

Il Settore Programmazione Finanziaria della Provincia, viste le risultanze di bilancio di tali società ed in relazione anche alla percentuale di partecipazione posseduta, valuta l'eventuale conseguenza di perdite societarie sulla situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente, inviando una richiesta di informazioni alla società.

### **3. CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

Le società partecipate dall'Amministrazione devono attenersi ai principi generali emanati ai fini del coordinamento della finanza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa.

Si richiama, in particolare, la norma (L. 147/2013, Art. 1 c. 533) che prevede che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione secondo criteri di economicità e di efficienza:

- per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e di rendimenti di cui al D.L. 196/2009 Art. 13 e reperibili nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

### **4. PERSONALE ED INCARICHI**

In materia di personale ed incarichi gli organismi partecipati e/o controllati si attengono a quanto previsto dalle norme e ss.ii.mm. compresa la normativa sulla trasparenza come richiamato al punto 7.

Gli enti soggetti al patto di stabilità hanno l'obbligo di coordinare le politiche assunzionali delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. L'attività di coordinamento è volta a garantire una graduale riduzione dell'incidenza delle spese di personale su quelle correnti. (D.L. 90/2014 Art. 3 c. 5).

Pertanto, in coerenza con la norma e con il disposto della deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 36 del 19 ottobre 2015 le società controllate dalla Provincia dovranno, compatibilmente con le norme e gli Statuti che ne regolano il funzionamento, attenersi alle assunzioni finalizzate esclusivamente alla realizzazione dei programmi/attività corrispondenti ad obiettivi approvati dall'assemblea, previa comunicazione ai soci e nel rispetto delle regole sulla trasparenza; in ogni caso tali assunzioni non dovranno comportare oneri per la Provincia e non potranno essere, in nessun caso, a tempo indeterminato.

In particolare si richiamano le seguenti disposizioni:



- Gli enti locali e le società partecipate devono attenersi ai principi generali emanati ai fini del coordinamento della finanza pubblica, e pertanto devono attenersi al medesimo principio di contenimento della spesa di personale per rapporti di lavoro di tipo flessibile rispetto alla spesa sostenuta complessivamente nell'anno 2009 (D.L. 78/2000, Art. 9 c. 28 e ss.mm ii).

- Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale garantendo comunque la sostenibilità dei rendimenti economici in rapporto ai servizi erogati all'utenza. A tale scopo viene richiesto che nei Piani annuali di gestione per l'esercizio successivo contenenti gli obiettivi societari, di cui sopra, si tenga conto di specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, in considerazione del settore in cui ciascun soggetto opera e delle concrete attività svolte.

Il contenimento degli oneri contrattuali dovrà essere recepito in sede di contrattazione di secondo livello dalla società, oltre a certificare la spesa di personale sostenuta, il suo valore medio del triennio ed il rapporto della spesa di personale con la spesa corrente.

- Alle società escluse dalle limitazioni imposte dalla norma rimane comunque l'obbligo di "mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati" da evidenziare nel suddetto Piano annuale di gestione; viene pertanto comunque richiesto di certificare la spesa annuale di personale sostenuta, il suo valore medio del triennio ed il rapporto della spesa di personale con la spesa corrente.

- In conformità a quanto disposto dalla L. 147/2013 Art. 1 cc. 563 e seguenti è richiesto alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di favorire l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società.

Le società devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 165/2001, Art. 35 c. 3, conformando pertanto le procedure di reclutamento ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

## **5. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Le società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata affidatarie di servizi pubblici locali, in forza dell' art. 6 del DPR 168/2010, per l'acquisto di beni e servizi, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 e successive modificazioni.

Le Società partecipate, per le fattispecie ad esse riferite nel codice degli appalti, (D.Lgs. 163/2006), si conformano a quanto per esse previsto e in particolare devono conformare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi ai principi di evidenza pubblica in esso indicate.

Le società, per quanto loro attinente, si conformano ai principi normativi con riferimento al contenimento della spesa e all'efficienza, tra cui:



(D.L. 78/2010 Art. 6 c. 11) *“Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale”.*

(D.L. 95/2012 Art. 1 c. 7) *“Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”.*

## 6. ORGANI SOCIETARI

Le società si attengono alle norme che regolano la composizione e la determinazione dei compensi degli organi societari, compresa la rappresentanza di genere, nonché alle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione di cui al successivo punto 7.

Si attengono altresì alle disposizioni che riguardano gli amministratori e i loro compensi, anche con riferimento ai casi specifici, tra cui il verificarsi di perdite di esercizio consecutive come stabilito dalla L. 147/2013 all'Art. 1 c. 554: *“A decorrere dall'esercizio 2015, le società a partecipazione di maggioranza diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante”*

## 7. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Tutti gli organismi partecipati devono attenersi agli obblighi loro imposti dalle norme in materia di trasparenza e anticorruzione e nel rispetto dei limiti individuati.

Gli amministratori e gli organismi partecipati sono tenuti a comunicare all'ente partecipante e/o pubblicare sul sito della società i dati e i documenti di cui alle norme richiamate, ai fini delle comunicazioni e pubblicazioni obbligatorie.

Si richiamano in particolare: il D.Lgs 33/2013, il D.Lgs 39/2013, la L. 190/2012. Art. 1, comma 34; la [Circolare n. 1 del 14.02.2014 punto 2 del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione in materia di trasparenza](#); il [Piano Nazionale Anticorruzione in materia di anticorruzione](#), la [determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015](#).



## 8. RISULTATI DI ESERCIZI NEGATIVI

Con riferimento al verificarsi di perdite di esercizio consecutive, gli organismi partecipati si conformano a quanto previsto dalle norme e in particolare alla Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013 art. 1)

- comma 554 *“A decorrere dall'esercizio 2015, le società a partecipazione di maggioranza diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante”.*

- comma 555. *“A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società a partecipazione di maggioranza diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, diverse dalle società che svolgono servizi pubblici locali, sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”.*

## 9. ARMONIZZAZIONE CONTABILE

La riforma contabile (D.Lgs. 118/2011) attribuisce al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche l'obiettivo di rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta da un ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Questo impone l'adozione di un sistema contabile omogeneo.

A tal fine gli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento devono conformarsi alla riforma contabile adeguando i propri strumenti contabili a quelli della Provincia, secondo le modalità e le scadenze che verranno trasmesse dal Settore Programmazione finanziaria e bilancio della Provincia.

## 10. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le società si attengono al rispetto del [codice di comportamento](#) della Provincia.